

La decisione della Consulta sulle agenzie smonta anche la recente sentenza del Tar Lazio

Dirigenti a rischio negli enti

Gli incarichi senza concorso sono una piaga di tutta la p.a.

DI LUIGI OLIVERI

Gli incarichi dirigenziali ai funzionari sono incostituzionali e illegittimi. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, non possono considerarsi limitati alle sole agenzie, ma investono tutte le pubbliche amministrazioni, colpendo la pratica inveterata e abusata di attribuire ai funzionari, anche per lunghi anni, la «promozione sul campo», in assenza del necessario concorso.

La Consulta sul punto è più che drastica: «Nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio». Anche il passaggio a una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è

soggetto, pertanto, quale figura

di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009).

Questo passaggio della sentenza sostanzialmente smonta anche l'impianto della recente sentenza del Tar Lazio Sezione I ter, 3 marzo 2015, n. 3670, secondo la quale i funzionari sarebbero da coinvolgere nell'escussione per la verifica delle professionalità interne, prima di affidare incarichi a termine, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.

La sentenza della Corte costituzionale chiarisce una volta e per sempre che per ascendere dalla qualifica di funzionari a quella di dirigenti occorre il concorso. Non è possibile, infatti, considerare la funzione dirigenziale come una mansione superiore: «L'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti a un livello inferiore, né all'istituto

della cosiddetta reggenza. Il primo modello, disciplinato dall'art. 52 del dlgs. n. 165 del 2001, prevede l'affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342)».

Quindi, immaginare di assegnare ai funzionari incarichi dirigenziali nell'ambito delle procedure interne di interpellato, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 19 del dlgs 165/2001, risulta incostituzionale e improponibile.

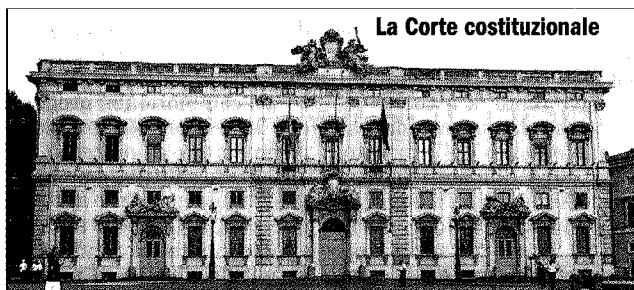
I funzionari, spiega la Con-

sulta, possono eventualmente ricevere incarichi dirigenziali solo ricorrendo «all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del dpr 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai ministeri)», la quale ha il precipuo scopo di colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, straordinarie e di brevissima durata.

Il sistema, dunque, per coprire le vacanze di organico dirigenziale è esclusivamente quello dei concorsi.

La sentenza della Consulta non prende di mira direttamente l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, ma implicitamente ne sancisce l'incostituzionalità nella parte in cui consente alle amministrazioni di acquisire dirigenti a tempo determinato «esterni», attribuendo, invece, l'incarico proprio a funzionari interni, per altro nella gran parte dei casi senza verificare che questi dispongano delle particolarissime ed elevatissime competenze e dei titoli che impone la norma citata.

—© Riproduzione riservata—



La Corte costituzionale

